

# TI\_GERICHTE 15.2023.118 vom 19. Januar 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-01-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2023.118](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2023.118)

FR: TI\_GERICHTE 15.2023.118 du 19 janvier 2024

IT: TI\_GERICHTE 15.2023.118 del 19 gennaio 2024

## Regeste

Minimo di esistenza. Specificazione e prova del pagamento delle spese indispensabili. Conseguenze del mancato ritiro di un'ordinanza dell'autorità di vigilanza

## Erwägungen

### E. 1

' 200.00 Pasto consumato fuori domicilio fr. 105.00 Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato fr. 250.00 Altri fr. 450.00 Versa assegni AFI (CHF 450.– alla madre dei figli) Totale fr. 3'205.00 che il giorno successivo l'UE ha informato l'escusso per e-mail di avergli ritornato sul conto fr. 2'005.–, ossia la differenza tra la nuova trattenuta e quella già incassata; che con ricorso del 17 novembre 2023, RI 1 ha contestato il pignoramento di salario facendo valere di avere “spese da sostenere e pagamenti dilazionati da rispettare”, e lamentando che con quanto lasciatogli dall'UE degli ultimi due salari non è riuscito a pagare nemmeno l'affitto, malgrado avesse fornito all'UE i “documenti delle spese da sostenere del mese e nemmeno tutte” ; che nelle sue osservazioni del 27 novembre 2023 l'UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l'art. 9 cpv. 2 LPR, viste le contestazioni superficiali e non dimostrate del ricorrente e la restituzione di fr. 2'005.– sulla trattenuta di settembre, da ripetere su quella di ottobre incrociatasi con la nuova decisione di pignoramento; che tenuto conto delle nuove circostanze, in virtù dell'art. 7 cpv. 5 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) il presidente della Camera, con ordinanza del 29 novembre 2023, ha impartito al ricorrente un termine di dieci giorni per prendere posizione per scritto sulle osservazioni presentate dall'UE e confermare se avesse mantenuto il ricorso e per quali motivi, producendo se del caso i relativi giustificativi, con l'avvertenza che in caso di mancata risposta entro il termine assegnato, il suo ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile per carenza di motivazione ; che RI 1 non ha ritirato la raccomandata contenente l'ordinanza, recapitata all'indirizzo da lui indicato sul ricorso; che siccome il ricorrente doveva aspettarsi comunicazioni di questa Camera, da lui stesso adita (cfr. art. 14 cpv. 3 LPR), l'ordinanza va considerata validamente notificata alla scadenza del termine di giacenza postale di sette giorni a contare dall'avviso di ricevimento (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, per il rinvio degli art. 31 LEF e 14 cpv. 1 LPR); che come preavvisato nell'ordinanza, il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR), RI 1 non avendo spiegato perché il supplemento di fr. 1'200.– riconosciuto dall'UE nella decisione del 7 novembre 2023 per le spese di locazione sarebbe insufficiente né specificato (e ancora meno dimostrato) quali fossero le “spese da sostenere” e i “pagamenti dilazionati da rispettare” suscettibili di essere considerati spese indispensabili giusta l'art. 93 LEF; che infatti possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e

regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühl , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3 a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF), tra cui non rientrano le somme pagate per l'estinzione di debiti (DTF 102 III 19; sentenze del Tribunale federale 5A\_222/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2.3, e della CEF 15.2019.29 del 14 agosto 2019 consid. 5.2); che stante l'esito del giudizio odierno non è necessario notificare agli escutenti né il ricorso né la decisione; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

## **E. 2**

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

## **E. 3**

Notificazione a . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.